

OGGETTO	DOMANDE E RISPOSTE DELLA REDAZIONE
CIRCOLARE DEL	25/11/2016

IL RAVVEDIMENTO DEL MODELLO UNICO 2016

1 - OMESSA PRESENTAZIONE UNICO E MANCATO VERSAMENTO IMPOSTE



DOMANDA – Un contribuente, soggetto all'obbligo dichiarativo solo per l'IRPEF, omette di presentare il modello UNICO 2016 entro il 30/09/2016, non eseguendo nemmeno i versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione né la prima rata di acconto. In tal caso si chiede quali sanzioni applicare.

RISPOSTA

L'art. 1 del DLgs.471/97 stabilisce che nei casi di omessa presentazione della dichiarazione viene irrogata la sanzione dal 120% al 240% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Tuttavia, la nozione di omessa dichiarazione è data dall'art. 2 co. 7 del DPR 322/98, secondo cui: *"sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo"*

L'art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs.472/97 ammette il ravvedimento operoso, a condizione che avvenga entro 90 giorni dal termine ultimo per l'invio della dichiarazione e che sia versata la sanzione per la dichiarazione omessa ridotta a 1/10 del minimo. In forza di quanto affermato con la CM 42/2016, in caso di dichiarazione tardiva, cioè di dichiarazione presentata con un ritardo non superiore ai 90 giorni, si applica la sanzione fissa da 250 a 1.000 euro.

A tal fine, occorre quindi:

- presentare la dichiarazione omessa;
- pagare la sanzione di 25,00 euro (1/10 di 250,00), con codice tributo "8911"
- versare le imposte che, entro il 16/06 avrebbero dovuto essere pagate a saldo per il 2015, nonché il primo acconto per il 2016, con codice tributo, rispettivamente, "4001" e "4033";
- versare la sanzione da tardivo versamento, con codice tributo "8901";
- versare gli interessi legali con codice tributo "1989"

Ai sensi degli artt. 50 co. 6 del DLgs.446/97 e 1 co. 8 del DLgs.360/98, l'omessa dichiarazione non ha rilievo solo per l'IRPEF, ma anche per le relative addizionali regionali e comunali, ragion per cui occorre, se del caso, regolarizzare le violazioni anche su tali imposte.

2- RAVVEDIMENTO A SEGUITO DI INVITO DELLE ENTRATE



DOMANDA – L’Agenzia delle Entrate, in relazione al modello Unico 2016, ha inviato apposita lettera informativa relative alla possibilità di effettuare il ravvedimento operoso in quanto il contribuente risulta non avere presentato la dichiarazione entro il 30 settembre; si chiede come procedere in tal caso.



RISPOSTA

Nel caso di specie non vi sono particolarità per il ravvedimento, che avviene secondo le consuete modalità. L'unico aspetto a cui, potenzialmente, si dovrebbe prestare attenzione riguarda la compilazione del modello F24. Sebbene il comunicato n. 205 del 26/10/2016, per il caso della tardiva dichiarazione, nulla specifichi, potrebbe essere necessario, per coloro i quali hanno ricevuto la lettera, indicare nel modello di pagamento il numero identificativo dell'atto ricevuto, nel campo "codice atto". Questo, infatti, consente di prevenire eventuali controlli "automatici", essendo il funzionario subito edotto dell'avvenuto ravvedimento. In caso di incertezze, potrebbe essere opportuno contattare l'Agenzia delle Entrate.

3 - OMISSIONE QUADRO RR



DOMANDA – Un contribuente ha omissso di compilare il quadro RR in Unico 2014. Il contribuente era minimo e il reddito era al di sotto del minimale, quindi, non era dovuto alcun eccedente. Come sanare la posizione oggi nel 2016?



RISPOSTA

La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni ovvero non presentata, è considerata omissa. In tal caso non è concesso regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso, e quindi l'Ufficio applicherà le sanzioni previste dall'articolo 1, D.Lgs.471/97, ossia da € 250 a € 1.000 nel caso in cui non siano dovute imposte (raddoppiate in caso di soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili) ovvero dal 120% al 240% nel caso in cui le imposte siano dovute ma non siano state versate, con un minimo di € 250. Oltre alla sanzione comminata al contribuente per l' omissa presentazione della dichiarazione, è altresì prevista una specifica sanzione in capo all'intermediario che non trasmette, ovvero trasmette in ritardo, le dichiarazioni. Le violazioni inerenti la trasmissione telematica che interessano l'intermediario, nonché le sanzioni conseguenti sono distinte rispetto alla violazione commessa dal contribuente, che viene pertanto sanzionato autonomamente.

4 - OMESSA PRESENTAZIONE UNICO E VERSAMENTO IMPOSTE



DOMANDA – Un contribuente non ha presentato il modello Unico PF 2016 entro il 30/09/2016, pur avendo versato le relative imposte entro i termini previsti; si chiede quale sanzione va applicata .

RISPOSTA

Il contribuente si trova nella situazione in cui la dichiarazione è omessa ma le imposte sono versate; in tal caso, anche se le imposte sono versate a seguito di ravvedimento operoso, la sanzione applicabile è “fissa” e va da 250 euro a 1.000 euro (indicazioni della CM 42/2016).Tuttavia, nel caso si intenda regolarizzare la violazione mediante ravvedimento, la tardiva dichiarazione può essere sanata, entro il 29/12/2016, presentando la dichiarazione stessa e pagando 25 euro per la tardività, le imposte, gli interessi legali e le sanzioni da tardivo versamento ridotte.

5 - MANCATA COMPILAZIONE QUADRO RW



DOMANDA – Un contribuente possiede in Svizzera investimenti e immobili suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia ma ha compilato il quadro RW. Quali sono gli effetti sul versante sanzionatorio?

RISPOSTA

L’art. 12 del DL 78/2009 stabilisce che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti negli Stati o territori a fiscalità privilegiata in violazione della normativa in tema di monitoraggio si presumono costituiti, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In questo caso, le sanzioni sono raddoppiate:

- in caso di omessa dichiarazione: dal 240% al 480% dell’imposta, con un minimo di 500 euro oppure da 500 euro a 2.000 euro se non sono dovute imposte:
- in caso di dichiarazione infedele, dal 180% al 360% dell’imposta

Oltre a ciò, sono raddoppiate le sanzioni connesse all’irregolare/omessa compilazione del modulo RW, che divengono dal 6% al 30% degli importi non dichiarati.

Il caso di specie riguarda una dichiarazione in cui gli investimenti in un “paradiso fiscale” non risultano esposti nel quadro RW; in tal caso, la sanzione è raddoppiata con riferimento alla parte di reddito “presunto”, e non in rapporto alla totalità dell’imposta che avrebbe dovuto essere dichiarata (in tal senso la CM 27/2015). Tuttavia, occorre segnalare che se il quadro RW è presentato con un ritardo non superiore a 90 giorni, è irrogata una sanzione fissa di 258 euro.

Il modulo RW non è considerato un’autonoma dichiarazione, ma un obbligo di natura tributaria che, va assolto all’interno della dichiarazione dei redditi. Per questa ragione, se il contribuente presenta la dichiarazione nei termini senza compilare il modulo RW, questo può essere oggetto di autonomo ravvedimento.Alla luce del fatto che, tecnicamente, il quadro RW non è considerato una “dichiarazione”, in ogni caso il ravvedimento entro i 90 giorni rientrerebbe nell’art. 13 co. 1 lett. a-bis) del DLgs.472/97, con riduzione della sanzione da €.258 a 1/9, sia quando si ravvede il solo modulo RW sia quando,

unitamente a ciò, si ravvede anche la tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi. Occorrerà dunque pagare una sanzione pari a €.28,67 (258/9). In assenza di chiarimenti ufficiali, il codice tributo da utilizzare dovrebbe essere "8911", con indicazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione (il 2016 se si tratta di modulo RW che avrebbe dovuto essere presentato unitamente al modello UNICO 2016).

6 - TARDIVA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 "A SALDO ZERO"




DOMANDA – Nel caso del ravvedimento operoso di un modello F24 a zero che doveva essere "versato" il 22 agosto, quale sanzione risulta applicabile? Quale codice tributo bisogna utilizzare per sanzioni ed interessi?

RISPOSTA

L'art. 15 co. 2-bis del DLgs.471/97 sanziona l'omessa presentazione del modello F24 in ipotesi di totale compensazione (quindi "a zero"), con una pena fissa di 100 euro. Tale sanzione, indipendentemente dal ravvedimento operoso, è ridotta a 50,00 euro se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi. Nel caso di specie è, quindi, applicabile il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs.472/97 trattandosi di sanzione tributaria, versando quindi le sanzioni ridotte con contestuale presentazione del modello F24 "a zero". Considerato che la violazione si è perfezionata il 22/08/2016, attualmente (entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui si è commessa la violazione) la riduzione della sanzione è pari a 1/8 del minimo. Riguardo al codice tributo, in assenza di indicazioni ufficiali, pare corretto il codice "8911" (Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all'IRAP e all'IVA).

7- DECESSO DEL CONTRIBUENTE E RAVVEDIMENTO MOD. UNICO





DOMANDA – Per un imprenditore deceduto nel mese di marzo 2016 gli eredi hanno ommesso di presentare, entro lo scorso 30/09/2016, il mod. Unico PF 2016 (relativo ai redditi 2015) in via telematica. È possibile regolarizzare tale violazione?

RISPOSTA



Come disposto dall'art. 65, DPR n. 600/73, in caso di decesso del contribuente gli adempimenti tributari devono essere assolti dagli eredi. In particolare, i termini pendenti alla data del decesso o che scadono entro 4 mesi dallo stesso, sono prorogati di 6 mesi. Con riguardo alla dichiarazione dei redditi, va inoltre evidenziato che gli eredi possono presentarla anche in formato cartaceo. Considerato che la dichiarazione va presentata, in generale entro il 30/06 in formato cartaceo ed entro il 30/09 in via telematica, occorre tener conto dei seguenti termini:

	<p>→ in caso di utilizzo del formato cartaceo, se il decesso è avvenuto entro il 29/02/2016 il mod.UNICO andava presentato entro il 30/06/2016, mentre se è avvenuto successivamente i termini sono prorogati di 6 mesi. In particolare se il decesso è avvenuto dal 01/03/2016 al 30 giugno 2016) il mod. UNICO va presentato entro il 31/12/2016;</p> <p>→ in caso di invio telematico, se il decesso è avvenuto entro il 31/05/2016 il mod. UNICO va presentato entro il 30/09/2016, mentre se è avvenuto successivamente i termini sono prorogati di 6 mesi. In particolare se il decesso è avvenuto dal 1° giugno 2016 al 30 settembre 2016 il mod. UNICO va presentato entro il 31/03/2016</p> <p>Nel caso di specie, al 30/09/2016 scadeva il termine per la presentazione di UNICO PF 2016 in via telematica e al 31/12/2016 per la presentazione in formato cartaceo. Ora, poiché è considerata valida la dichiarazione presentata entro 90 giorni, entro il 31/03/2017 è possibile regolarizzare l'omessa presentazione al 31/12/2016 del mod. UNICO in formato cartaceo, con il versamento della sanzione ridotta (€ 25 per ogni dichiarazione compresa nel mod. UNICO). Si rammenta che la dichiarazione sottoscritta da un erede, va presentata presso un Ufficio postale, che rilascerà la relativa ricevuta.</p>
--	---

8- RAVVEDIMENTO UNICO 2013: SANZIONI RIDOTTE SUI REDDITI NON DICHIARATI

 	<p>DOMANDA –</p> <p>Un contribuente ha ricevuto una lettera delle Entrate relativa al modello Unico 2013; da un controllo è emerso che non ha dichiarato un reddito da lavoro dipendente; per correggere l'errore si suggerisce di inviare un nuovo modello Unico integrativo. Si chiede come procede per il ravvedimento operoso?</p> <p>RISPOSTA</p> <p>Nell'ambito della nuova "compliance" l'Agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti persone fisiche delle lettere per informarli sul fatto che dai dati in possesso dell'Amministrazione risultano non dichiarati redditi, in tutto o in parte, nella dichiarazione modello Unico o 730, presentata nel 2013. Se il contribuente riconosce i propri errori, può correggerli tramite il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e la sanzione minima correlata all'infedele dichiarazione, pari al 90%, nella misura ridotta ad 1/6. Infatti, si verte nell'ipotesi in cui <i>"la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore"</i> Non è dovuta alcuna ulteriore sanzione, seppur ridotta, prevista dall'articolo 8, comma 1 del Dlgs n. 471/97 per i casi di tardiva presentazione della dichiarazione. Inoltre, come precisato dalla Cm 42/2016, la violazione di dichiarazione infedele assorbe quelle sui versamenti, per cui il contribuente non deve anche versare le sanzioni ridotte previste dall'articolo 13 del Dlgs 471/97 in caso di omesso o tardivo versamento.</p>
--	--

9- PRESENTAZIONE MODELLO UNICO CON DATI A ZERO

	<p>DOMANDA –</p> <p>Una S.r.l. ha presentato nei termini il modello Unico 2016 “zero” in quanto non disponeva dei dati relativi all'attività d'impresa avendo, momentaneamente, smarrito i documenti contabili. Tale presentazione è sufficiente per non incorrere nelle sanzioni previste per l'omessa presentazione della dichiarazione? La dichiarazione è emendabile, con ravvedimento, mediante l'inserimento dei dati una volta rinvenuti i documenti?</p>
	<p>RISPOSTA</p> <p>Laddove la società abbia inviato correttamente il modello Unico SC 2016 (mediante i servizi telematici dell'Agenzia dell'Entrate) e disponga della ricevuta di trasmissione telematica, la dichiarazione non può considerarsi omessa. Pertanto, una volta recuperati i dati societari, sarà possibile per il contribuente provvedere all'invio il modello Unico “integrativo”.</p>